



Schweizerische Eidgenossenschaft  
Confédération suisse  
Confederazione Svizzera  
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'interno DFI

**Ufficio federale della sanità pubblica UFSP**  
Unità di direzione assicurazione malattia e infortuni

## **Rapporto esplicativo concernente l'ordinanza sulla modifica di ordinanze in materia di assicurazione malattie in attuazione della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e la Confederazione Svizzera**

Commento e tenore delle modifiche

Entrata in vigore prevista per il 1° gennaio 2023

Berna, settembre 2022

## Indice

<b>1</b>	<b>Situazione iniziale.....</b>	<b>3</b>
1.1	Introduzione.....	3
1.2	Rinuncia a una procedura di consultazione .....	5
<b>2</b>	<b>Commento alle singole modifiche d'ordinanza.....</b>	<b>5</b>
2.1	Ordinanza del 27 giugno 1995 sull'assicurazione malattie (OAMal) .....	5
2.1.1	Sostituzione di un'espressione .....	5
2.1.2	Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e .....	5
2.1.3	Art. 1 cpv. 2 lett. e <sup>bis</sup> (nuovo).....	5
2.1.4	Art. 2 cpv. 1 lett. c .....	5
2.1.5	Art. 2 cpv. 1 lett. e .....	5
2.1.6	Art. 3 cpv. 1.....	6
2.1.7	Art. 7 cpv. 8.....	6
2.1.8	Art. 19 cpv. 2.....	6
2.1.9	Art. 36 cpv. 4 (terzo periodo) .....	6
2.1.10	Art. 37 .....	6
2.1.11	Art. 91 cpv. 2 (primo periodo).....	6
2.1.12	Art. 103 cpv. 6 (primo periodo).....	6
2.1.13	Art. 105m cpv. 1 (frase introduttiva) e 2 (primo periodo).....	7
2.2	Ordinanza del 14 febbraio 2007 sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie .....	7
2.3	Ordinanza del 19 ottobre 2016 sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie.....	7
2.4	Ordinanza del 7 novembre 2007 concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie .....	7
Art. 2 cpv. 4 .....		7
2.5	Ordinanza del 3 luglio 2001 sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia.....	7
2.5.1	Titolo .....	7
2.5.2	Art. 1 lett. a.....	8
2.5.3	Art. 6 cpv. 2.....	8
2.5.4	Art. 7 .....	8
2.5.5	Art. 17 cpv. 2.....	8
2.5.6	Art. 18 .....	8
2.6	Ordinanza del 18 novembre 2015 sulla vigilanza sull'assicurazione malattie .....	8
<b>3</b>	<b>Commento alle disposizioni invariate.....</b>	<b>8</b>
3.1	Art. 1 cpv. 2 lett. f OAMal.....	8
3.2	Art. 1 cpv. 2 lett. g OAMal.....	9
3.3	Art. 2 cpv. 1 lett. d OAMal.....	9
3.4	Art. 2 cpv. 6 OAMal .....	9
3.5	Art. 2 cpv. 7 OAMal .....	9
<b>4</b>	<b>Entrata in vigore .....</b>	<b>9</b>

# 1 Situazione iniziale

## 1.1 Introduzione

La Svizzera coordina le sue assicurazioni sociali con gli Stati membri dell'Unione europea (UE) nell'ambito dell'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC)<sup>1</sup>. Il 31 gennaio 2020 il Regno Unito è uscito dall'Unione europea (UE). Dopo un periodo di transizione terminato il 31 dicembre 2020, l'ALC e con esso tutte le prescrizioni concernenti il coordinamento in materia di sicurezza sociale oggetto del suo allegato II ha pertanto cessato di applicarsi alle relazioni tra la Svizzera e il Regno Unito.

I diritti acquisiti nel quadro dell'ALC sono stati garantiti mediante un accordo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sui diritti dei cittadini in seguito al recesso del Regno Unito dall'Unione europea e dall'Accordo sulla libera circolazione delle persone<sup>2</sup> (di seguito «accordo sui diritti dei cittadini»), applicato dal 1° gennaio 2021. Per i cittadini britannici che hanno ottenuto un permesso di soggiorno in virtù di tale accordo continuano ad applicarsi le disposizioni di cui nell'ALC.

Occorreva tuttavia ancora disciplinare le future relazioni tra i due Stati in materia di sicurezza sociale. La precedente convenzione di sicurezza sociale fra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord<sup>3</sup> del 1968, sospesa durante il periodo di applicazione dell'ALC e nuovamente applicabile dal 1° gennaio 2021, non offre infatti una protezione corrispondente agli standard attuali in quanto non è mai stata riveduta né aggiornata.

Il 9 settembre 2021 la Confederazione e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord hanno dunque concluso una nuova convenzione di coordinamento in materia di sicurezza sociale (di seguito «Convenzione [con il Regno Unito]»<sup>4</sup>). Il Regno Unito è composto da Gran Bretagna (Inghilterra, Scozia, Galles) e Irlanda del Nord, ma la Convenzione si applica anche a Gibilterra. Per maggiore facilità di lettura si fa tuttavia riferimento solo al «Regno Unito».

Conformemente al mandato di negoziazione conferito al Consiglio federale il 1° luglio 2020 e in applicazione della strategia «Mind the gap» dello stesso Consiglio, la Convenzione riporta il coordinamento il più vicino possibile alle norme dell'ALC e riprende le disposizioni dell'accordo tra il Regno Unito e l'UE per garantire ai cittadini svizzeri lo stesso livello di protezione di cui godono i cittadini dell'UE.

Per evitare che intercorresse un lasso di tempo troppo lungo tra la cessazione dell'applicabilità dell'ALC e l'applicazione della nuova convenzione, quest'ultima è applicata provvisoriamente dal 1° novembre 2021 conformemente al decreto del Consiglio federale dell'11 agosto 2021, data a partire dalla quale è nuovamente sospesa la vecchia convenzione del 1968. Il 27 aprile 2022 il Consiglio federale ha adottato il messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione nel diritto svizzero della Convenzione sul coordinamento della sicurezza sociale tra la Svizzera e il Regno Unito<sup>5</sup> all'attenzione del Parlamento.

L'ordinamento giuridico svizzero si basa su una concezione monistica, vale a dire che le norme del diritto internazionale espletano i propri effetti nell'ordinamento giuridico interno senza che sia necessario introdurli nel diritto nazionale mediante un atto di trasposizione specifico. Sono direttamente applicabili le norme sufficientemente concrete e precise da permettere alle persone fisiche e giuridiche di derivarne

---

<sup>1</sup> RS 0.142.112.681

<sup>2</sup> RS 0.142.113.672

<sup>3</sup> RS 0.831.109.367.1

<sup>4</sup> RS 0.831.109.367.2

<sup>5</sup> FF 2022 1180

diritti e obblighi su cui fondare un'azione dinanzi alle autorità giudiziarie e amministrative. Le autorità preposte all'applicazione del diritto e i tribunali potranno pertanto applicare direttamente le nuove norme internazionali.

Concretamente, i cittadini del Regno Unito potranno invocare direttamente i diritti previsti nella Convenzione. Essa è direttamente applicabile nell'ordinamento giuridico svizzero. Le uniche modifiche legislative necessarie sono dunque tese ad adeguare le leggi e, nello specifico, le ordinanze d'esecuzione in modo che siano conformi alla Convenzione, come esposto di seguito.

Con l'entrata in vigore dell'ALC e della Convenzione istitutiva dell'Associazione europea di libero scambio (Accordo AELS) riveduta<sup>6</sup> sono state introdotte in diverse leggi e ordinanze in materia di assicurazione malattie disposizioni specifiche per permettere alle persone residenti in uno Stato UE o AELS di assicurarsi conformemente a entrambi gli accordi. Tali disposizioni fanno riferimento agli Stati UE e AELS. Poiché la regolamentazione sull'assicurazione malattie contenuta nella Convenzione con il Regno Unito prevede gli stessi meccanismi contemplati nell'ALC o nell'Accordo AELS, questi sono applicati per analogia al Regno Unito sin dal 1° novembre 2021, vale a dire dalla data d'inizio dell'applicazione provvisoria della Convenzione con il Regno Unito. Di conseguenza, le disposizioni che si riferiscono agli Stati UE e AELS vengono interpretate come se comprendessero anche il Regno Unito. L'applicazione per analogia è motivata dal fatto che la Svizzera è tenuta ad adempiere i suoi obblighi internazionali provvisori nei confronti del Regno Unito<sup>7</sup> ed è possibile fintanto che la Convenzione è applicata a titolo provvisorio. Le disposizioni di legge e d'ordinanza devono essere modificate al più tardi al momento dell'entrata in vigore della Convenzione.

Per le disposizioni di legge il Consiglio federale ha sottoposto un pertinente disegno di modifica<sup>8</sup> all'Assemblea federale insieme al messaggio. L'affare sarà trattato dal Consiglio nazionale nella sessione autunnale (2022)<sup>9</sup>.

Per le disposizioni d'ordinanza sta al Consiglio federale integrare nelle ordinanze un esplicito riferimento al Regno Unito affinché possano continuare ad applicarsi agli assicurati di questo Paese. Diverse disposizioni d'ordinanza che devono essere modificate dal presente atto mantello si fondano direttamente su disposizioni di legge la cui modifica non è ancora entrata in vigore. Poiché queste disposizioni sono applicate per analogia già oggi, vale a dire durante l'applicazione provvisoria della Convenzione, la revisione delle ordinanze in questione non comporta alcuna modifica materiale del diritto, motivo per cui le modifiche delle disposizioni d'ordinanza possono entrare in vigore prima dell'entrata in vigore delle modifiche di legge.

Alcune disposizioni che fanno riferimento all'Unione europea (UE) o all'Accordo sulla libera circolazione delle persone (ALC) non devono invece essere modificate (cfr. punto 3) o perché non erano applicabili al Regno Unito prima del suo recesso dall'UE (p. es. art. 2 cpv. 6 OAMal sul «diritto di opzione») o perché non rientrano nel campo d'applicazione della Convenzione (p. es. art. 2 cpv. 1 lett. d OAMal in relazione ai disoccupati).

In determinate disposizioni si è colta l'occasione per procedere anche a correzioni di carattere redazionale (art. 1 cpv. 2 lett. d ed e OAMal; art. 2 cpv. 1 lett. c OAMal; art. 2 cpv. 4 dell'ordinanza concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie; art. 6 cpv. 2 ORPMUE).

---

<sup>6</sup> RS **0.632.31**

<sup>7</sup> Cfr. FF **2022** 1180, punto 6.1

<sup>8</sup> FF **2022** 1181. Devono essere modificate le leggi seguenti: legge federale del 18 marzo 1994 sull'assicurazione malattie (LAMal, RS **832.10**) e legge federale del 26 settembre 2014 concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie (LVAMal, RS **832.12**).

<sup>9</sup> Stato agosto 2022

## 1.2 Rinuncia a una procedura di consultazione

Come menzionato sopra, la Convenzione deve essere approvata e determinate disposizioni di legge devono esservi rese conformi. Nel caso del presente affare il Consiglio federale ha rinunciato a una procedura di consultazione per motivi oggettivi<sup>10</sup>. Di conseguenza, trattandosi di modifiche d'ordinanza, è pure possibile rinunciare a una procedura di consultazione per modificare le ordinanze d'esecuzione in materia di assicurazione malattie.

## 2 Commento alle singole modifiche d'ordinanza

### 2.1 Ordinanza del 27 giugno 1995<sup>11</sup> sull'assicurazione malattie (OAMal)

#### 2.1.1 Sostituzione di un'espressione

Nell'intera ordinanza l'espressione «in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia» è sostituita con «in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito», per fare in modo che le disposizioni attualmente applicate per analogia siano applicabili al Regno Unito e ai suoi cittadini anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Sono modificati mediante questa indicazione generale le disposizioni, le rubriche e i titoli di unità di partizione seguenti: articolo 10 capoverso 1<sup>bis</sup>, articolo 19 capoverso 2 lettera a, articolo 36b capoverso 2, titolo della sezione prima dell'articolo 92a nonché articoli 101a, 103 capoverso 7, 105m titolo nonché 106a titolo e capoverso 2.

#### 2.1.2 Art. 1 cpv. 2 lett. d ed e

Nella revisione dell'OAMal entrata in vigore il 1° gennaio 2018 (RU **2017** 6723) si è ommesso di modificare i rimandi all'articolo 95a LAMal presenti in queste due disposizioni. Nell'articolo 1 capoverso 2 lettera d OAMal il rimando all'«articolo 95a lettera a della legge» deve quindi essere sostituito con un rimando all'«articolo 95a capoverso 1 della legge». Parimenti, nell'articolo 1 capoverso 2 lettera e OAMal il rimando all'«articolo 95a lettera b della legge » è sostituito con un rimando all'«articolo 95a capoverso 2 della legge».

#### 2.1.3 Art. 1 cpv. 2 lett. e<sup>bis</sup> (nuovo)

Questa nuova disposizione ha carattere suppletivo (norma suppletiva), così come le lettere d ed e dello stesso capoverso. È dunque formulata in modo analogo. Essa si applica alle persone residenti all'estero (p. es. ai frontalieri) che sono soggette all'assicurazione malattie svizzera non solo in virtù della Convenzione con il Regno Unito bensì anche di un altro accordo di sicurezza sociale (p.es. dell'accordo sui diritti dei cittadini concluso con il Regno Unito).

#### 2.1.4 Art. 2 cpv. 1 lett. c

In questa disposizione non occorre aggiungere il Regno Unito poiché, contrariamente alla lettera e (si veda sotto), la lettera c comprende tutti gli accordi di sicurezza sociale. L'unica modifica è d'ordine redazionale: nella versione tedesca consiste nella sostituzione di «Abkommen über Soziale Sicherheit» con «Abkommen über soziale Sicherheit» e nella versione francese di «convention sur la sécurité sociale» con «convention de sécurité sociale». La versione italiana rimane invariata («convenzione di sicurezza sociale»).

#### 2.1.5 Art. 2 cpv. 1 lett. e

In questa disposizione sono enumerati gli accordi che contemplano una regolamentazione speciale per

---

<sup>10</sup> Cfr. FF **2022** 1180, punto 2

<sup>11</sup> RS **832.102**

i beneficiari di rendite. Poiché al momento è applicata per analogia, deve essere integrata in modo tale che, anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione con il Regno Unito, sia applicabile alle persone che beneficiano di una rendita britannica in virtù di detta convenzione.

#### **2.1.6 Art. 3 cpv. 1**

In questa disposizione, attualmente applicata per analogia, è inserito un rimando al nuovo articolo 1 capoverso 2 lettera e<sup>bis</sup> per far sì che essa si applichi ai frontalieri britannici che finora ricadevano sotto l'articolo 1 capoverso 2 lettera d anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

#### **2.1.7 Art. 7 cpv. 8**

Nel primo periodo di questa disposizione è integrato il rimando al nuovo articolo 1 capoverso 2 lettera e<sup>bis</sup> ed è aggiunto un riferimento alla Convenzione con il Regno Unito. In entrambi i casi si tratta di fare in modo che le disposizioni concernenti l'inizio e la fine dell'assicurazione obbligatoria, attualmente applicate per analogia, siano applicabili ai cittadini del Regno Unito anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Poiché il primo periodo rimanda alla lettera e<sup>bis</sup>, che non si riferisce solo alla Convenzione con il Regno Unito bensì anche ad altri accordi di sicurezza sociale, nell'ultimo periodo vanno anche menzionati questi.

#### **2.1.8 Art. 19 cpv. 2**

Nella disposizione è integrato un riferimento agli accordi internazionali come nel capoverso 1, in modo tale che i compiti assunti dall'istituzione comune comprendano anche il coordinamento dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla Convenzione con il Regno Unito. Alla lettera b, il Regno Unito viene ad aggiungersi all'elenco dei Paesi cui è applicabile l'assistenza reciproca in materia di prestazioni.

#### **2.1.9 Art. 36 cpv. 4 (terzo periodo)**

È aggiunto un rimando al nuovo articolo 1 capoverso 2 lettera e<sup>bis</sup> per far sì che i cittadini del Regno Unito restino sottoposti alle regole concernenti l'assunzione dei costi anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

#### **2.1.10 Art. 37**

Il Regno Unito è integrato nell'elenco dei Paesi i cui residenti hanno diritto all'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni onde far sì che tale diritto sia mantenuto anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione e questo non soltanto in virtù di detta convenzione, bensì anche di altri accordi internazionali, come per esempio quello sui diritti dei cittadini concluso con il Regno Unito.

#### **2.1.11 Art. 91 cpv. 2 (primo periodo)**

La formulazione di questo periodo differisce leggermente da quella nell'indicazione generale che permette la sostituzione dell'espressione in tutta l'ordinanza<sup>12</sup>. La disposizione, attualmente applicata per analogia, deve dunque essere modificata a parte affinché i premi dei cittadini britannici interessati siano fissati in base ai costi comprovati anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione con il Regno Unito.

#### **2.1.12 Art. 103 cpv. 6 (primo periodo)**

Come all'articolo 37, la modifica di questo periodo concerne gli assicurati britannici che hanno diritto all'assistenza reciproca internazionale in materia di prestazioni e questo non soltanto in virtù di detta

---

<sup>12</sup> Cfr. punto 2.1.1

convenzione bensì anche di altri accordi internazionali, come per esempio quello sui diritti dei cittadini concluso con il Regno Unito.

### **2.1.13 Art. 105m cpv. 1 (frase introduttiva) e 2 (primo periodo)**

Anche qui, la formulazione dei due enunciati differisce leggermente da quella nell'indicazione generale che permette la sostituzione dell'espressione in tutta l'ordinanza<sup>13</sup>. La disposizione, attualmente applicata per analogia, deve dunque essere modificata a parte per fare in modo che la procedura in caso di premi non pagati resti applicabile ai cittadini britannici anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione con il Regno Unito.

## **2.2 Ordinanza del 14 febbraio 2007<sup>14</sup> sulla tessera d'assicurato per l'assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie**

In questa ordinanza la sola modifica necessaria consiste nell'aggiunta di un rimando all'articolo 1 capoverso 2 lettera e<sup>bis</sup> OAMal all'articolo 1 capoverso 2.

## **2.3 Ordinanza del 19 ottobre 2016<sup>15</sup> sulla compensazione dei rischi nell'assicurazione malattie**

In questa ordinanza occorre unicamente integrare l'articolo 9 capoverso 2 lettera b con un rimando all'articolo 1 capoverso 2 lettera e<sup>bis</sup> OAMal.

## **2.4 Ordinanza del 7 novembre 2007<sup>16</sup> concernente il sussidio della Confederazione per la riduzione dei premi nell'assicurazione malattie**

### **Art. 2 cpv. 4**

Questa disposizione, attualmente applicata per analogia, va integrata con un rimando al Regno Unito onde far sì che le persone tenute ad assicurarsi domiciliate nel Regno Unito non siano incluse nell'effettivo di cui al capoverso 3. Si è inoltre proceduto ad alcune modifiche redazionali: nella versione francese l'ortografia del termine «Association» è stata corretta in «Assocation». Nella versione tedesca l'espressione «in einem EU- oder EFTA-Staat» è stata sostituita con «in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder der Europäischen Freihandelsassoziation». Parimenti, nella versione italiana «in uno Stato membro dell'UE o dell'AELS» è stato sostituito con «in uno Stato membro dell'Unione europea o dell'Associazione europea di libero scambio».

## **2.5 Ordinanza del 3 luglio 2001<sup>17</sup> sulla riduzione dei premi nell'assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia**

### **2.5.1 Titolo**

Il titolo dell'ordinanza deve essere integrato aggiungendovi il Regno Unito. L'abbreviazione ORPMUE rimane invariata.

---

<sup>13</sup> Cfr. punto 2.1.1

<sup>14</sup> RS **832.105**

<sup>15</sup> RS **832.112.1**

<sup>16</sup> RS **832.112.4**

<sup>17</sup> RS **832.112.5**

### **2.5.2 Art. 1 lett. a**

L'espressione «in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia» deve essere sostituita con «in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito».

### **2.5.3 Art. 6 cpv. 2**

In questa disposizione attualmente applicata per analogia deve essere inserito un riferimento al Regno Unito per fare in modo che il fattore di conversione per la fissazione del reddito determinante ai fini della riduzione di premi venga determinato per i cittadini britannici anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione. Si coglie inoltre l'occasione per procedere a un adeguamento di carattere redazionale: «Dipartimento» è sostituito con «DFI».

### **2.5.4 Art. 7**

La disposizione, attualmente applicata per analogia, deve essere integrata con un riferimento al Regno Unito per fare in modo che la determinazione del diritto alle riduzioni dei premi in base ai premi medi per i cittadini britannici resti applicabile anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

### **2.5.5 Art. 17 cpv. 2**

A questa disposizione, attualmente applicata per analogia, deve essere aggiunto un riferimento al Regno Unito per fare in modo che questo continui a figurare nel modulo necessario per il conteggio e il controllo dell'impiego dei sussidi federali.

### **2.5.6 Art. 18**

Il tenore di questa disposizione è modificato in modo corrispondente all'adeguamento redazionale dell'articolo 6 capoverso 2: «Il Dipartimento» è sostituito con «il DFI».

## **2.6 Ordinanza del 18 novembre 2015<sup>18</sup> concernente la vigilanza sull'assicurazione sociale contro le malattie**

In questa ordinanza i soli adeguamenti apportati consistono nella sostituzione dell'espressione «in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda o in Norvegia» con «in uno Stato membro dell'Unione europea, in Islanda, in Norvegia o nel Regno Unito» nella frase introduttiva dell'articolo 4 capoverso 1 come pure nella formulazione dell'articolo 25 capoverso 3 per fare in modo che entrambe le disposizioni, attualmente applicate per analogia, si applichino al Regno Unito e ai suoi cittadini anche dopo l'entrata in vigore della Convenzione.

## **3 Commento alle disposizioni invariate**

### **3.1 Art. 1 cpv. 2 lett. f OAMal**

Dal 1° gennaio 2021, quando il Regno Unito è uscito dall'UE, il diritto di soggiorno dei cittadini britannici in Svizzera non ricade più sotto l'ALC bensì sotto la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione<sup>19</sup>. L'obbligo di assicurarsi dei titolari britannici di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora discende dunque dall'articolo 1 capoverso 2 lettera a OAMal. Ai cittadini britannici che hanno ottenuto un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora secondo l'accordo sui diritti dei cittadini continuano ad applicarsi le disposizioni di cui nell'ALC. Poiché queste persone hanno già l'obbligo di assicurarsi in Svizzera, il loro assoggettamento all'assicurazione malattie rimane per contro invariato. Non vi è dunque

---

<sup>18</sup> RS 832.121

<sup>19</sup> RS 142.20

motivo di modificare l'articolo 1 capoverso 2 lettera f OAMal.

### **3.2 Art. 1 cpv. 2 lett. g OAMal**

Dal 1° gennaio 2021 i cittadini del Regno Unito che esercitano un'attività dipendente in Svizzera per più di tre mesi hanno bisogno di un permesso di soggiorno. Sono pertanto soggetti all'assicurazione malattie obbligatoria conformemente all'articolo 1 capoverso 2 lettera b OAMal. Poiché l'articolo 1 capoverso 2 lettera g OAMal non è più applicabile ai cittadini britannici, il suo tenore rimane invariato.

Secondo l'accordo temporaneo sulla mobilità dei prestatori di servizi<sup>20</sup> i lavoratori distaccati dal loro datore di lavoro stabilito nel territorio del Regno Unito come pure i lavoratori indipendenti britannici stabiliti nel Regno Unito possono prestare servizi in Svizzera per un periodo non superiore a 90 giorni di lavoro effettivo per anno civile senza necessitare di un permesso di soggiorno. Continuano tuttavia a essere soggetti alla sicurezza sociale del Regno Unito (art. 9 cpv. 5 di detto accordo) e in caso di malattia sono coperti dal sistema sanitario britannico. Non sono quindi soggetti all'obbligo di assicurazione in Svizzera.

### **3.3 Art. 2 cpv. 1 lett. d OAMal**

La Convenzione con il Regno Unito non prevede l'esportazione delle prestazioni di disoccupazione, in linea con il diritto nazionale di entrambe le parti che vieta tale possibilità. Un disoccupato che lascia lo Stato in cui lavorava per stabilirsi nell'altro Stato o un frontaliere disoccupato ha diritto soltanto alle prestazioni previste dalla legislazione dello Stato di residenza se adempie alle relative condizioni, eventualmente grazie al computo dei periodi di attività maturati nello Stato in cui ha lavorato<sup>21</sup>. Questo punto è compatibile con le convenzioni bilaterali standard concluse dalla Svizzera, che non coordinano l'assicurazione contro la disoccupazione. Poiché l'articolo 2 capoverso 1 lettera d OAMal non è più applicabile ai cittadini del Regno Unito, il suo tenore rimane invariato.

### **3.4 Art. 2 cpv. 6 OAMal**

Questa disposizione concernente il diritto d'opzione in materia di assicurazione malattie prevista dall'ALC in relazione a determinati Stati non era applicabile alle persone residenti nel Regno Unito. Non vi è dunque alcun motivo di adeguarla.

### **3.5 Art. 2 cpv. 7 OAMal**

Come menzionato al punto 3.1, dal 1° gennaio 2021 il diritto di soggiorno dei cittadini britannici in Svizzera non ricade più sotto l'ALC bensì sotto la legge federale sugli stranieri e la loro integrazione. Ciò vale anche per i titolari di un permesso di soggiorno per persone senza attività lucrativa. Ai cittadini britannici che hanno ottenuto un permesso di soggiorno per persone senza attività lucrativa in base all'accordo sui diritti dei cittadini, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui nell'ALC. Le esenzioni dall'assicurazione malattie obbligatoria concesse precedentemente conformemente all'ALC rimangono dunque valide. L'articolo 2 capoverso 7 OAMal non deve dunque essere modificato.

## **4 Entrata in vigore**

Da quanto sopra si evince che l'applicazione della Convenzione con il Regno Unito in materia di assoggettamento all'assicurazione malattie ha talvolta ripercussioni minori rispetto alle regolamentazioni dell'ALC (p. es. per i disoccupati) e che non tutte le disposizioni dell'OAMal devono

---

<sup>20</sup> Accordo temporaneo tra la Confederazione Svizzera e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sulla mobilità dei prestatori di servizi (RS 0.946.293.671.2)

<sup>21</sup> Cfr. FF **2022** 1180, punto 4

essere modificate. Questa situazione è problematica nell'ottica di un'applicazione per analogia, poiché è difficile acclarare appieno le effettive conseguenze della Convenzione con il Regno Unito. Ai fini della certezza del diritto è dunque importante che le disposizioni dell'OAMal vengano modificate quanto prima senza attendere l'entrata in vigore delle modifiche della LAMal (riguardo all'ammissibilità dell'entrata in vigore dell'ordinanza prima di quella della legge, cfr. punto 1.1). La presente ordinanza dovrebbe pertanto entrare in vigore già il 1° gennaio 2023.